

Assicurazione Infortuni

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Protezione Infortuni Più

Aggiornamento al 5 maggio 2023

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di infortuni subiti sia in ambito professionale che extraprofessionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzie principali:**
 - ✓ **Indennitaria da infortunio:** infortuni subiti dalle persone assicurate che cagionino, in via diretta ed esclusiva, lesioni, fratture o ustioni elencate in apposita tabella delle Condizioni di Assicurazione.
 - ✓ **Invalidità permanente da infortunio:** infortuni subiti dalle persone assicurate che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva una percentuale di invalidità permanente riconosciuta superiore al 5% o al 20% in base alla franchigia scelta.
- ✓ **Garanzie accessorie sempre incluse:**
- ✓ **Tutela legale:** pagamento delle spese sostenute per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché conseguenti a Infortuni, per fatto illecito di terzi, nello svolgimento della propria attività professionale o in ogni altra normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, verificatisi nel periodo di operatività della garanzia. La garanzia opera anche per eventuali vertenze contro strutture sanitarie che, in seguito ad Infortunio subito nel corso della durata del Contratto, hanno contribuito ad aggravare lo stato di salute dell'assicurato.
- ✓ **Assistenza:** la Compagnia fornisce prestazioni e servizi di assistenza a seguito di infortunio tramite la Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. :
 - ✓ prestazioni di assistenza medica d'urgenza (valide in Italia)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili:
 - ✗ soggetti con un'età superiore a 60 anni e che esercitano un'attività autonoma relativamente alla garanzia Inabilità temporanea totale al lavoro
 - ✗ soggetti con un'età superiore a 80 anni relativamente a tutte le altre garanzie, a condizione che il contratto venga stipulato inizialmente ad un'età non superiore a 74 anni
 - ✗ persone che siano affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV
 - ✗ persone affette dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoide, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici, gravi invalidità (superiori al 30%).
- ✗ Le seguenti attività non sono assicurabili:
 - ✗ vigili del fuoco;
 - ✗ militari;
 - ✗ appartenenti alle forze dell'ordine (esclusi vigili urbani);
 - ✗ minatori;
 - ✗ sportivi professionisti;
 - ✗ speleologi; sommozzatori; palombari;
 - ✗ insegnanti di alpinismo; guida alpina;
 - ✗ personale viaggiante di navigazione aerea e marittima;
 - ✗ acrobati; stuntman; giostrai;
 - ✗ tutte le attività professionali che comportino normalmente detenzione, uso, manipolazione, trasporto di esplosivi e/o presenza in ambienti ove viene fatto uso di esplosivi.

CAA_PIP.DIP_202305



Che cosa è assicurato?

- ✓ prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria (valide in Italia)
- ✓ prestazioni di assistenza domiciliare non sanitaria (valide in Italia)
- ✓ prestazioni di assistenza presso l'Istituto di cura (valide in Italia)
- ✓ video – teleconsultazione (valide sia in Italia che all'estero)
- ✓ second opinion (valide sia in Italia che all'estero)
- ✓ prestazioni di assistenza sanitaria all'estero (valide all'estero)

- ✓ Garanzie opzionali in abbinamento alla Invalidità Permanente da Infortunio:
 - ✓ Extra capitale per Invalidità Permanente Grave da Infortunio: con un grado di invalidità pari o superiore al 60% è previsto l'indennizzo del 100% della somma assicurata, che si andrà a sommare a quello della copertura principale.
 - ✓ Inabilità Temporanea Totale al lavoro: pagamento di una diaria giornaliera riconosciuta all'assicurato in caso di incapacità fisica totale a svolgere la propria attività professionale di lavoratore autonomo.

- ✓ Garanzie facoltative in abbinamento alla Invalidità Permanente da Infortunio e Indennitaria da Infortunio:
 - ✓ Diaria da Ricovero, Convalescenza e Immobilizzazione da infortunio: In caso di ricovero in Istituto di Cura, convalescenza o immobilizzazioni, conseguenti a Infortunio, è previsto il riconoscimento di una indennità giornaliera.
 - ✓ Rimborso spese mediche da Infortunio: rimborso all'assicurato delle spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza.
 - ✓ Decesso da Infortunio: la Compagnia si impegna a corrispondere una somma assicurata agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in caso di infortunio che ne abbia generato la morte.
 - ✓ Garanzia opzionale in abbinamento alla copertura decesso da infortunio:
 - ✓ Commorienza: l'indennità spettante a termini di contratto, a fronte di decesso di entrambi i genitori, a favore dei figli di età inferiore ai 26 anni.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per tutte le garanzie sono esclusi gli infortuni subiti:
 - ! durante delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - ! in occasione di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - ! in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, di stupefacenti o allucinogeni;
 - ! in occasione di terremoti, inondazioni, maremoti, alluvioni, cedimenti e franamenti del terreno o eruzioni vulcaniche;
 - ! subiti durante la pratica di sport agonistici;
- ! **TUTELA LEGALE:** l'assicurazione non è prestata per le controversie:
 - ! fra persone assicurate facenti parte dello stesso nucleo familiare;
 - ! riconducibili a fatti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - ! relative a vertenze di natura contrattuale;
- ! **ASSISTENZA:**
 - ! tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo entro ciascun periodo assicurativo di validità della polizza;
 - ! entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;
 - ! qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



Dove vale la copertura?

Le coperture assicurative valgono per il mondo intero, a condizione che il soggiorno all'estero non si protragga per oltre 90 giorni.

Fa eccezione la garanzia Tutela legale che vale per le controversie aventi giurisdizione in Italia e originate da fatti verificatisi in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- In caso di aggravamento del Rischio che ne comporti la prosecuzione del contratto, devi comunicarlo alla Compagnia che, nei quindici giorni successivi al momento in cui ne è venuta a conoscenza, propone al Cliente la variazione del contratto; in caso di mancata accettazione nei quindici giorni successivi, la Compagnia può recedere dal Contratto con effetto dopo quindici giorni. In caso di aggravamento del Rischio che non ne consenta la prosecuzione, la Compagnia può recedere dal Contratto con effetto immediato.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo da corrispondere è indicato sul Modulo di Polizza ed è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura. È possibile anche pagare il Prezzo mensilmente senza interessi e senza costi aggiuntivi di frazionamento.

Alle scadenze, il Prezzo può essere corrisposto mediante addebito in conto corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del Contratto in Offerta fuori sede o a distanza) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del Contratto online o in Offerta fuori sede).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata di un anno a partire dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Polizza e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta del Cliente o della Compagnia. Il Contratto non si rinnoverà tacitamente alla scadenza se l'Assicurato raggiunge il limite massimo di età assicurabile di ottanta anni nel corso della validità del Periodo Assicurativo oggetto di rinnovo.

Se il Cliente non corrisponde il Prezzo alle scadenze convenute o le rate di Prezzo successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Prezzo o rate di Prezzo dovute. Il Contratto si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il Prezzo o la rata sono scaduti, fermi il diritto al Prezzo in corso.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, o per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annua.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., salvo che nel frattempo l'Assicurato non abbia denunciato un sinistro. La Compagnia rimborserà al Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la parte di Prezzo corrisposto e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di Recesso.